



Prot.473-CD

Gentili iscritti,

si ricorda che entro il 31 dicembre 2019, termine del secondo triennio formativo (2017/2019), è necessario ottemperare all'obbligo di aggiornamento professionale continuo, acquisendo i **60** crediti formativi complessivi (di cui **48 cfp** ordinari e **12 cfp** sulle tematiche delle discipline ordinistiche).

Si raccomanda di non attendere la fine dell'attuale triennio (**31 dicembre 2019**) per completare il proprio percorso formativo. Si suggerisce di consultare l'ampia offerta presente, anche in modalità FAD, tramite il portale [iM@teria](http://im@teria) al fine di non incorrere in procedimenti disciplinari, che sono **già in corso per il primo triennio** (2014/2016).

Si fa presente che chi non è in regola con l'obbligatorietà formativa per il primo triennio (2014/2016), dovrà comunque recuperare i crediti formativi mancanti del primo triennio ed effettuare quelli del secondo triennio (2017/2019) entro l'anno.

– Per l'attuale triennio, si ricorda che può essere chiesto l'esonero dall'obbligo formativo nei seguenti casi:

- **Maternità, paternità e adozione**, riducendo l'obbligo formativo di – **20** c.f.p. per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio, ivi compresi i **4** c.f.p. in materia di discipline ordinistiche;
- **Malattia grave, infortunio** che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno **sei** mesi continuativi;
- Altri casi di **documentato impedimento** derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- **Docenti universitari a tempo pieno** (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell'elenco speciale, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).

Coloro che **non esercitano** la professione neanche occasionalmente per **tre** anni dichiarando di:

Nella domanda di esonero (**da rinnovare ogni anno**) bisogna dichiarare di non essere in possesso di partita IVA per attività riconducibili alla professione di architetto, di non essere iscritti ad Inarcassa e di non esercitare l'attività professionale neanche occasionalmente.

N.B. Per gli architetti con almeno 20 anni di iscrizione all'albo, l'obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età, senza necessità di presentare alcuna richiesta, *(se si compiono i 70 anni durante il triennio il numero dei crediti da acquisire è parziale)*.

Solo per l'attuale triennio (2017/2019), nella sezione "Le mie certificazioni" del portale [iM@teria](http://im@teria) è prevista l'autocertificazione delle seguenti attività formative:

1. corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinstico;
2. le attività di cui al punto 5.3 Linee Guida CNAPPC (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010);

3. le **attività/eventi** formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" Linee Guida CNAPPC (**attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili**), "c" (**monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale**);
4. le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2. Linee Guida CNAPPC;
5. attività formativa svolta all'estero;
6. attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5. Linee Guida CNAPPC;
7. corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (*ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc.*), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento al CNAPPC o ad un Ordine degli Architetti territoriale.

L'Ordine provinciale potrà rilasciare, a cadenza triennale, un attestato di regolarità formativa, che riporterà il numero di crediti formativi accumulati dal professionista, suddividendoli per aree tematiche. La certificazione dei crediti formativi potrà essere scaricata dal portale [iM@teria](mailto:IM@teria).

Per leggere e scaricare: [Linee Guida CNAPPC](#)

FERMO, 01 Marzo 2019

il Segretario

arch. Stefania Paris

il Presidente

arch. Alberto Morici